INGEGNERIA FORENSE CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI

Programma base di 20 ore organizzato dalla Fondazione Ordine Ingegneri di Trapani col patrocinio del CNI 29 Gennaio / 5-12-19-26 Febbraio 2021

MODULO 1b: iter procedurale (2 ore)

RELATORE ing. G. Furrer (ing. Forense ordine professionale di Messina)

PRINCIPI INFORMATORI DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

1. Introduzione generale

La consulenza tecnica, per dottrina e giurisprudenza consolidate, è **un mezzo istruttorio** e non, quindi, una prova vera e propria: è, dunque, uno **strumento di valutazione**, sotto il profilo tecnico-scientifico.

Ricordiamoci che il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico implica soltanto una **integrazione delle conoscenze del giudice**, il quale non si spoglia affatto dei propri poteri decisori: ed invero, "*il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dai c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito*" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2001, n. 9922).

Il giudice ha il potere discrezionale di **disattendere le conclusioni** della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre un ulteriore accertamento, purché disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata. A tal fine si ricorda <<Iudex **peritus peritorum**>> ovvero "Il **giudice** è il perito dei periti", lo stesso infatti, non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito

Il Giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (***consulente deducente***), ma anche quello di accertare i fatti stessi (***consulente percipiente*****)**.

Nel primo caso, la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti. Nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, purché l'accertamento implichi cognizioni tecniche che il Giudice non possiede. Il consulente tecnico d'ufficio è considerato come un ausiliario del giudice (c.d. ***longa manus*** del giudice istruttore).

2. Natura del provvedimento di nomina, individuazione dell'ausiliario e conferimento dell'incarico.

Il provvedimento istruttorio con il quale il giudice dispone la consulenza tecnica, sia pure in grado di appello, ha sempre natura e carattere di **ordinanza istruttoria** nella quale il Giudicante indica, sciogliendo frequentemente una riserva assunta in udienza, i quesiti da rivolgere al nominato CTU.

Tuttavia le ordinanze, anche se Collegiali, sono comunque revocabili e modificabili da parte del Giudice che le ha emesse, infatti lo stesso giudicante, nell'esercizio delle proprie funzioni, può **formulare al consulente un quesito diverso** da quello inizialmente indicato nell'ordinanza di nomina, tenuto conto delle richieste formulate dalle parti in causa ovvero quando vi sia l'accordo di tutte le parti (art. 177 c.p.c.).

La **scelta dell'ausiliare** è rimessa al potere **discrezionale del Giudice**. Le norme di cui agli artt. 61 c.p.c. (Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione) e 13, 22, comma 2, disp. att. c.p.c. relative alla scelta del consulente tecnico hanno **solo natura e finalità direttive**;

conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Presso ogni Tribunale vengono istituiti gli Albi, dove vengono iscritti i professionisti che il giudice può nominare quali CTU. Tali elenchi vengono suddivisi per categorie, al fine di agevolare la scelta del consulente da parte del giudice. Se il giudice ritiene di nominare una persona non iscritta in nessun albo, ma fornita della competenza tecnica particolare richiesta nella fattispecie, si deve rivolgere al Presidente del Tribunale che dovrà esprimersi con un parere. Inoltre, è possibile procedere alla nomina dell'esperto, pur sempre abilitato, ma non iscritto ad alcun ordine professionale, sempre che le parti non si oppongano.

L'iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può nominare qualunque persona - sia iscritta o meno all'albo o, se iscritta, sia inserita nell'una piuttosto che nell'altra categoria - che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata.

Riguardo la distribuzione degli incarichi ai Consulenti, secondo l'art. 22 disp. att. c.p.c.: *<<Distribuzione degli incarichi…"I. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del Tribunale medesimo. Il Giudice Istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta>>*.

Norma molto importante, è rappresentata dall'art. 23 disp. att. c.p.c., concernente la *vigilanza sulla distribuzione degli incarichi*, secondo cui, i*l presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che* ***a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio****, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza il Presidente fa tenere dal cancelliere un registro in c*ui *debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi*

liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il Primo Presidente della Corte d'Appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

Quanto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, è noto che, ai sensi dell'art. 13 delle disposizioni di attuazione del c.p.c." *I. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici; II. L'albo è diviso in categorie; III. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.*

*A*i sensi dell'art. 14 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rubricato "*Formazione dell'albo"*, L'albo *è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. II. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. III. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. IV. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale*

L'ausiliario, cui **l'ordinanza di nomina** viene notificata, può **non accettare l'incarico o astenersi,** (art. 192c.p.c.) facendone istanza al Giudice, si ritiene opportuno almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione (prassi consolidata anche se taluna giurisprudenza prevede sino a tre giorni prima della fissata udienza). Nello stesso termine, le parti possono proporre le loro eventuali istanze di ricusazione del consulente. In entrambi i casi, il Giudice provvede con ordinanza non impugnabile.

Analogamente, nell'ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio si avvalga della prestazione d'opera **di altro ausiliario**, anche nei riguardi di quest'ultimo trova applicazione il principio di ricusazione di cui sopra. sulla possibilità di far valere la detta situazione di incompatibilità. Tali cautele si rendono necessarie in considerazione del fatto che, "***la terzietà - imparzialità*** *del consulente tecnico d'ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo,*

analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, dell'astensione e della ricusazione" (Vedi Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2004, n. 13667; da ultimo, Cass. 6 giugno 2014 n. 12822 e Cass. 10 aprile 2014 n. 8406). Ne discende che, **in caso di mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del CTU**, resta preclusa alla parte la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.

All'udienza di comparizione, il consulente, previamente ammonito sull'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, giura "***di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità***".

3. Attività del c.t.u.: accettazione dell'incarico ed espletamento del mandato.

Il c.t.u. ha **l'obbligo di accettare l'incarico** (art. 63 c.p.c.) **e s**oltanto nell'ipotesi in cui non sia iscritto all'albo del Tribunale che lo ha nominato, ha la facoltà di rifiutare (fatti salvi i legittimi motivi di astensione di cui all'art. 192 c.p.c.). Una volta ricevuta l'ordinanza di nomina, è opportuno che il CTU si rechi in cancelleria, per prendere visione del fascicolo, dei quesiti, se non comunicati, nonché delle generalità delle parti per verificare la natura dell'incarico e la sussistenza di eventuali cause d'incompatibilità. Il CTU deve comunicare tempestivamente (sarebbe opportuno almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza) al Giudice le ragioni che giustificano la sua sostituzione. Il c.t.u. ha l'obbligo di essere presente **all'udienza fissata per il giuramento. Nella fattispecie, date le circostanze della pandemia da covid19, molti Giudici del Tribunale di Messina, hanno invitato il sottoscritto Relatore, a formulare il relativo giuramento con la contestuale dichiarazione di incompatibilità, per via telematica**. Invero, riguardo le procedure esecutive in ambito di consulenza affidata all'esperto per la stima, il giuramento avviene in cancelleria a seguito dell'ordinanza di nomina notificata a mezzo PEC al CTU.

Eventuali **impedimenti a presenziare**, se noti o prevedibili, debbono essere comunicati con largo anticipo, in modo da potere consentire il differimento dell'udienza; invece, se imprevisti, debbono comunque essere portati a conoscenza del giudice e debitamente documentati. In tali casi, il c.t.u. se possibile, dovrà indicare una o più date in cui è sicuro di poter presenziare, nel rispetto dei giorni di

udienza del giudice istruttore e della ragionevole durata del processo, e deve curare di informarsi se la richiesta è stata accolta o meno dal Giudice stesso. Ripetute assenze, con conseguenti rinvii per il giuramento, saranno valutate ai fini della sostituzione del CTU e segnalate ai titolari dell'azione disciplinare.

All'udienza di conferimento dell'incarico il CTU deve porre nella disponibilità delle parti i propri recapiti e farsi rilasciare dalle stesse quelle dei difensori e dei CC.TT.P se già nominati; deve chiedere l'autorizzazione al Giudice a conseguire una copia del verbale di giuramento ed al ritiro dei fascicoli (anche della relativa piattaforma telematica).

Il Giudice autorizza inoltre, anche se non espressamente richiesto dal CTU (prassi di nomina consolidata), autorizza: all'utilizzo del mezzo proprio, all'affiancamento di personale ausiliario, alla corresponsione di un acconto e/o fondo spese, ecc.. Come si riferiva poco sopra, il CTU provvede al ritiro dei fascicoli di parte, sottoscrivendo per ricevuta il verbale di udienza e risponde della loro custodia, dovendoli restituire integri con il deposito della relazione.

In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli **avvocati delle parti costituite** (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quindi nulla se l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato soltanto alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte.

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, **compie le indagini** che il giudice dispone e può fornire, successivamente gli eventuali **chiarimenti** o attività di indagine suppletiva che il Giudice gli richiede. A norma dell'art. 194 c.p.c., l'ausiliario è tenuto ad assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice.

Può eseguire **planimetrie, calchi e rilievi** e può chiedere **informazioni a terzi ed alle parti**, per l'accertamento **dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico**, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del Giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice. In tale ipotesi, tuttavia, "*il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la* ***qualità di pubblico ufficiale*** *e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa*

fede fino a querela di falso" (Cassazione civile, sez. III, 10 agosto 2004, n. 15411 nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. II 27 agosto 2012 n. 14652).

Come ricordato, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova, ed il consulente può **esaminare solo i documenti ritualmente prodotti in causa.** Conseguentemente, nello svolgimento delle indagini affidategli, il consulente tecnico **può assumere informazioni da terzi** ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purché si tratti di fatti c.d. accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento, anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti.

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di **documenti <u>non</u> ritualmente prodotti** in causa solo con il **consenso** delle parti, "*in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale*" (Cassazione civile, sez. II, 19 agosto 2002, n. 12231).

Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio: ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data **comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali**, mentre per le **indagini successive** tale obbligo non sussiste, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente **rinvii le operazioni a data da destinarsi** e successivamente **le riprenda**, egli ha "*l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa*" (Cassazione civile, sez. lav., 2 marzo 2004, n. 4271, conforme a Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 marzo 1998, n. 2481 e, da ultimo TAR Catanzaro sez. II 8 marzo 2011 n. 342).

In ogni caso, "*tutte le ipotesi di **nullità della consulenza tecnica** - ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - hanno carattere relativo e devono essere fatte valere*

nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate" (Cassazione civile, sez. II, 12 giugno 2014 n. 13418).

Peraltro, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che le attività del C.T.U. meramente acquisitive di **elementi emergenti da pubblici registri** accessibili a chiunque (nella specie ufficio del genio civile, agenzia delle entrate già del Territorio, uff. urbanistica, ecc.) non costituiscono vere e proprie operazioni tecniche e pertanto possono essere svolte senza obbligo di dare avviso alle parti e persino dopo la chiusura delle operazioni stesse. (Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 1992, n. 13109). A norma dell'art. 195, comma 1, c.p.c., se alle **indagini interviene il giudice**, di esse si forma processo verbale, ovvero, questi **può disporre** che il consulente rediga una relazione scritta. Se invece **le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice**, il consulente **deve farne relazione**, tenendo conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare.

La relazione, che viene depositata in cancelleria, contiene sia la **narrazione** relativa alle indagini svolte, sia soprattutto le **risposte** ai quesiti formulati dal giudice con le relative spiegazioni e giustificazioni. **E' questo elaborato che costituisce la consulenza tecnica oggetto della successiva valutazione del giudice ai fini della decisione**. Più esattamente, la relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti formulati dal giudice; IL CTU DEVE EVITARE DI DILUNGARSI SU QUESTIONI IRRILEVANTI AI FINI DELLA RISPOSTA AL QUESITO OVVERO NON PERTINENTI RISPETTO ALLA MATERIA DEL CONTENDERE, DEVE PRENDERE DEBITA POSIZIONE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAI CONSULENTI DI PARTE, OVVERO DAI DIFENSORI DELLE STESSE, ALLEGANDOLE ALLA PERIZIA ED INDICANDO LE RAGIONI PER LE QUALI HA RITENUTO DI NON CONDIVIDERLE; EVITARE QUALSIASI VALUTAZIONE DI TIPO GIURIDICO IN RELAZIONE AI FATTI DI CAUSA, EVITARE APPREZZAMENTI PERSONALI SULL'OPERATO DEI DIFENSORI E DEI CC.TT.P..

Quanto alla struttura della relazione, ogni consulenza deve contenere quattro parti: una parte introduttiva, nella quale si avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti; una parte descrittiva o fattuale, nella quale il c.t.u. illustra, partendo dagli atti introduttivi del giudizio, gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti; una parte valutativa o tecnica, nella quale il CTU risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte; una parte riassuntiva o conclusiva, nella quale il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli.

La relazione di consulenza tecnica d'ufficio non è suscettibile di **querela di falso** ai sensi degli art. 221 c.p.c., né in via principale né in corso di causa, non essendo il consulente tecnico d'ufficio, nel redigere tale documento, autorizzato dalla legge ad attribuirgli pubblica fede, con la conseguenza che il documento, **pur essendo atto pubblico**, non si configura come prova legale munita di fede privilegiata e quindi non è vincolante per il giudice e può essere contestata dalle parti con qualsiasi altro mezzo di prova. La mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della **presenza dei consulenti di parte,** nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullità, della relazione medesima, non essendo la nullità comminata dalla legge per l'inosservanza del precetto di cui all'art. 195 c.p.c.

Secondo la consolidata giurisprudenza di merito (per tutte vedi Trib. Bari sez. III 8 febbraio 2008), in caso di necessità di indagini ulteriori, il c.t.u. è pienamente legittimato a chiedere ed ottenere il relativo compenso per **l'ulteriore opera che è chiamato a svolgere**, anche se sia il medesimo già officiato in precedenza e pur se abbia gli sia stato liquidato il compenso per il precedente incarico, non potendo valere in tal caso il principio dell'onnicomprensività delineato dall'art. 29 d.m. 30 maggio 2002, visto che l'opera è retta da quesiti nuovi e non potendo ovviamente imputarsi all'ausiliare l'incompletezza di quelli originari (che non compete a lui di formulare).

Altro caso, se **le indagini suppletive o integrative** dipendano dalla **mancata o insufficiente risposta** ai quesiti originari (ipotesi, ovviamente differente da quella in cui il parere sia in sé stesso completo, ma poco chiaro, anche se può combinarsi con questa), non si formuleranno nuovi quesiti e si chiederà semplicemente di emettere il parere anche su di essi al consulente, il quale nulla potrà esigere per un'opera che sin dall'inizio avrebbe dovuto svolgere in modo completo, entro il termine assegnato o prorogato.

Infine, deve dirsi che le indagini peritali al pari del procedimento in cui si inseriscono sono soggette al principio, costituzionalmente rilevante, ex art. 111 Cost. - della ragionevole durata del processo, per cui il c.t.u. deve rispettare i termini fissati dal giudice per l'invio della bozza dell'elaborato peritale alle parti (da documentare in maniera certa, es. con pec) e per il deposito della relazione finale. A tali fini quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il termine fissato dal Giudice e non la data dell'udienza successiva a quella in cui fu conferito l'incarico.

I termini concessi dal Giudice sono comunque termini **ordinatori** per cui possono essere prorogati, ma soltanto prima della scadenza. E' consentita anche una seconda proroga, ma in questo caso occorre la sussistenza di motivi "particolarmente gravi" (art. 154 c.p.c.). Qualora il c.t.u. non riesca a rispettare il termine per l'invio della bozza di relazione alle parti, deve chiedere al giudice nell'istanza di proroga la rifissazione del triplice termine stabilito dal novellato art. 195 c.p.c. e non stabilire arbitrariamente tali termini e, una volta ottenuta la proroga, il c.t.u. ha l'onere di comunicare alle parti i nuovi termini fissati dal Giudice e l'eventuale differimento della data d'udienza. Qualora, nell'espletamento dell'incarico, il CTU incontri difficoltà o impedimenti, quali opposizione delle parti o contrasti sull'acquisizione di documenti, deve darne pronta comunicazione al giudice affinché assuma gli opportuni provvedimenti e allo stesso modo dovrà procedere qualora abbia dubbi sul significato di un quesito, richiedendo le opportune delucidazioni al Giudice ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c.

Quanto alla **liquidazione dei compensi**, per ottenerla il Consulente deve depositare insieme alla relazione peritale l'istanza di liquidazione redatta secondo i criteri dettati dal D.M. 30.5.2002. Ai sensi dell'art. 71 d.p.r. n. 115/2002, la domanda è presentata, a pena di decadenza: **trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni** per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato. Per conseguire la liquidazione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, il c.t.u. ha l'obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione stessa alla richiesta di liquidazione. Non saranno rimborsate le spese eccessive ed inutili.

Le spese per l'ausiliario del CTU saranno rimborsate ove l'ausilio sia stato autorizzato e sia debitamente documentata la spese sostenuta: oggi si tende, come stabilito ad esempio dalla I e II sezione Civile del Tribunale di Messina, a configurare le attività con personale ausiliario, all'interno dell'art. 12 del D.M 30.5.2002 che prevede (*per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42*).

Passando ai criteri di liquidazione dei compensi, si rileva che ai sensi dell'art. 51 d.p.r. n. 115/2002, nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Secondo il disposto dell'art. 52: "*per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio*". Il predetto art. 51 prevede anche un aumento sino al 20% in caso di dichiarata urgenza del mandato da parte del giudice. L'art. 52 d.p.r. n. 115/2002 lascia al giudice ogni valutazione in ordine all'applicazione degli aumenti, impone la **riduzione dell'onorario** "*se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario*". Tale riduzione, nel caso di onorari fissi o variabili non è più di **un terzo** (come era prima), ma è lasciata alla discrezionalità del giudice, in ipotesi di onorari a tempo (cioè a vacazione) comporta che non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine.

In caso di **pluralità di consulenti** occorre distinguere, ai sensi dell'art. 53 d.p.r. n. 115/2002, se si tratta di un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio mentre si tratta di singoli incarichi specialistici, si provvede alla liquidazione autonoma dei rispettivi compensi.

4. *Esperimento conciliativo nel procedimento giudiziario* (*art. 696 bis c.p.c.*)**.**

A norma dell'art. 696 bis c.p.c. (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*), il Presidente del Tribunale o il Giudice Designato (nella fattispecie del caso citato dall'odierno relatore, il Presidente della I sezione Civile del Tribunale di Messina) *letti gli atti, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del* (…) *e ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'art 696 bis c.p.c., mentre ogni altra questione va esaminata nell'eventuale giudizio di merito, ordina procedersi a consulenza tecnica d'ufficio ai fini specificati nel ricorso proposto da* (…)*; nomina c.t.u. l'ing.* (…)*, che, previo giuramento all'atto del ritiro dei fascicoli di parte,* ***dovrà tentare la conciliazione e, in caso di insuccesso, trasmetterà la relazione di consulenza alle parti costituite entro il*** (…)*, con facoltà per queste di inviare al c.t.u. osservazioni sulla relazione fino* (…) *e con ulteriore termine per il c.t.u. fino al* (…) *per depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni e una breve nota di valutazione sulle stesse*.

A seguito dello strumento normativo ora indicato, la relazione peritale prende la denominazione di Consulenza Tecnica Preventiva (quella che nel recente passato veniva indicata come a.t.p. – accertamento tecnico preventivo). Nella circostanza, se le parti, a mezzo l'intervento terzo del Consulente, hanno trovato l'accordo bonario e dunque l'auspicato componimento della lite, il CTU redige, un processo verbale della conciliazione ed il Giudice ne attribuirà con decreto l'efficacia di titolo esecutivo. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Dott. Ing. Giuseppe Furrer

(*Professionista Ordine Ingegneri di Messina e Presidente della Commissione Forense dell'Ordine)*